



REGOLAMENTO VALLI PARMENSI

Il regolamento vigente alla VALLI PARMENSI rispecchia il regolamento Randonnée nazionale

Art. 1. Il brevetto deve disputarsi su kilometraggi superiori a 150 km.

Art. 2. Al brevetto può partecipare qualsiasi ciclista purchè in possesso di regolare tessera rilasciata da una ASD appartenente ad un Ente o Federazione e di una assicurazione di responsabilità civile tramite l'ASD per la quale è tesserato.

Art. 3. Sono ammessi tutti coloro che, nel giorno in cui si svolge il brevetto, abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano superato il 75° anno d'età.

Art. 4. Per effettuare un brevetto ogni ciclista deve compilare il modulo d'iscrizione e versare una quota di partecipazione fissato dall'ASD organizzatrice nei tempi previsti.

Art. 5. Il ciclista ha l'obbligo, prima della partenza, di accettare senza riserve le regole contenute nel presente regolamento sottoscrivendo con firma leggibile l'apposito modulo-dichiarazione di responsabilità predisposto dall'ASD organizzatrice.

Art.6. Sono ammessi tutti i tipi di bicicletta con trasmissione a catena purchè siano mossi dalla sola forza muscolare .

Art.7. Ogni ciclista partecipante: deve considerarsi in escursione personale, deve rispettare il codice della strada e tutta la segnaletica ufficiale stradale, deve utilizzare le piste ciclabili, deve indossare il casco protettivo. Ogni ciclista, infine, essendo a conoscenza che le strade percorse o attraversate non sono presidiate dalla ASD organizzatrice del brevetto, si deve considerare conseguentemente un utente stradale con l'obbligo del rispetto di tutte le regole fissate nel codice della strada in vigore.

Art.8. L' ASD organizzatrice non può in alcun caso essere ritenuta responsabili degli incidenti che potrebbero succedere nel corso del brevetto.

Art.9. Per la circolazione notturna, o in casi in cui la visibilità non sia sufficiente e soddisfacente (condizioni atmosferiche nebbia, pioggia,gallerie,.....) la bicicletta appartenente al ciclista deve essere fornita di un sistema d'illuminazione anteriore e posteriore fissato solidamente ed in costante stato di funzionamento. Ogni ciclista è obbligato ad attivare il sistema d'illuminazione all'avvicinarsi della notte, come pure in ogni momento in cui la visibilità non sia soddisfacente ed a verificare la perfetta funzionalità del sistema d'illuminazione. E' raccomandata la dotazione di un doppio sistema d'illuminazione. Al ciclista è fatto inoltre obbligo indossare indumenti accessori aventi poteri rifrangenti durante le ore notturne ed ogniqualvolta la visibilità non sia sufficiente. L'organizzatore vieta la partenza al ciclista il cui sistema d'illuminazione non risponda ai requisiti richiesti.

Art.10. Ogni infrazione commessa all'art.9 del presente regolamento comporta l'esclusione del ciclista dal brevetto.

Art.11. Ogni ciclista deve provvedere personalmente a tutto quanto è necessario per il completamento del brevetto e può ricevere assistenza solo nel posto di controllo fissato dall'ASD organizzatrice.

Art.12. Ogni ciclista riceve alla partenza una carta di viaggio con indicazioni sull'itinerario e posti di controllo. Nei posti di controllo il ciclista dovrà obbligatoriamente far controllare detta carta per la regolare vidimazione. La mancanza di una vidimazione, lo smarrimento della carta, l'esibizione della carta non leggibile comporta l'esclusione dal brevetto. La carta di viaggio può comprendere un codice barra (optional) che verrà letto da una pistola lettore (optional) alla partenza, all'arrivo, e nei posti di controllo designati. Il ciclista ha obbligo di custodire con la massima cura la carta viaggio sia per ottenere l'omologazione che per agevolare la lettura del codice barra (optional). Qualora la lettura è impraticabile per mal custodia da parte del ciclista, la carta verrà ritirata ed il ciclista non otterrà l'omologazione.

Art.13. La vidimazione e/o lettura della carta di viaggio è effettuata al posto di controllo indicato nella stessa da personale dell' ASD organizzatrice. Qualora il posto di controllo non sia presidiato da personale dell'organizzazione, il ciclista dovrà far vidimare la carta di viaggio che convalida la località di controllo tramite: negozi, stazione di servizio, carabinieri, polizia urbana o ufficio postale.

Art.14. Il passaggio in ogni posto di controllo dovrà essere fatto tra l'ora d'apertura e l'ora di chiusura riportate sulla carta di viaggio. Il ciclista deve rispettare dette zone orarie. Il non rispetto delle zone orarie comporta la non omologazione del brevetto anche se questo all'arrivo è effettuato nel tempo limite.

Art.15. All'arrivo ogni ciclista dovrà esibire al personale della ASD organizzatrice la carta di viaggio completa di tutte le vidimazioni per essere omologata.

Art.16. Il brevetto non è una competizione e non comporta nessuna stesura di classifiche e nessun riconoscimento di premi.

Art.17. L'ASD organizzatrice al termine del brevetto compila l'elenco dei ciclisti omologati in ordine alfabetico con il tempo impiegato.

Art.18. Eventuali reclami da parte del ciclista possono essere espressi solo in forma scritta entro le 12 ore successive al termine del brevetto indirizzandoli alla ASD organizzatrice che l'esaminerà.